



REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI

REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.

E' stato ritenuto opportuno, al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).

E' stato individuato come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in ottemperanza all'art. 1 D. Lgs. 3 maggio 2000, n.130.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 i soggetti/utenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o soggetti che, sulla base di una condizione effettiva di impedimento fisico correlata ad una bassa condizione economica, sono meritevoli di una particolare tutela, e precisamente:

- a) Nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 6.713,94;
- b) Nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 9.296,22 nel caso in cui sia presente un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche necessita di un maggior utilizzo d'acqua.

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente, a partire dal 2004, in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 7, dovrà essere presentata presso gli uffici Inps o ai Centri di assistenza fiscale (CAAF) o presso gli uffici comunali competenti la "Dichiarazione sostitutiva unica", ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Le malattie che comportano un elevato utilizzo d'acqua devono essere certificate dal medico curante e l'utente deve allegare all'istanza di richiesta una dichiarazione del medico

comprovante la particolare necessità idrica.

Utenze singole

Gli intestatari di singole utenze, dovranno presentare ai competenti uffici di Acque Toscane Spa,

"l'attestazione ISEE" rilasciata dall'ufficio che ha accolto la dichiarazione di cui al comma precedente, contestualmente al "modello A" predisposto da Acque Toscane Spa, di cui al successivo art.4.

Utenze condominiali

I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, potranno rivolgersi al proprio amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo, o alla ditta privata esattrice dei consumi idrici, che provvederanno a presentare ai competenti uffici di Acque Toscane Spa l'attestazione ISEE" (rilasciata all'avente diritto dall'ufficio che ha accolto la dichiarazione di cui al comma 1),

contestualmente al "modello B" predisposto da Acque Toscane Spa, di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

La documentazione di cui all'art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:

Utenze singole

In via transitoria per i consumi relativi all'anno 2004, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l'istanza entro il 15 luglio 2004, con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004.

A far data dal 1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l'istanza in qualunque momento con validità di un anno dalla data di presentazione.

Utenze condominiali

In via transitoria per l'anno 2004, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, o la ditta esattrice dei consumi idrici, dovranno produrre l'istanza entro e non oltre il 15 luglio 2004 con validità dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decorrenza 2005 e per gli anni successivi, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, o la ditta esattrice dei consumi idrici dovranno produrre l'istanza entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 5 - Modulistica

La documentazione di cui all'art. 3 potrà essere richiesta agli Uffici al pubblico di Acque Toscane Spa

come di seguito dettagliati:

Fiesole - Via S. Francesco, 3

nonché agli U.R.P. dei Comuni o presso le associazioni di categoria.

La stessa documentazione potrà essere consegnata agli uffici al pubblico di Acque Toscane Spa oppure spedita a mezzo posta tramite Raccomandata A/R, con allegato copia di un valido documento di identità, direttamente a "Acque Toscane Spa S.p.A. - Via S. Francesco, 3 - 50014 Fiesole (FI)". L'azienda, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all'utente una ricevuta che attesti la richiesta di agevolazione tariffaria.

Art. 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

Acque Toscane Spa si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di Acque Toscane Spa per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Art. 7 - Misura delle agevolazioni

a) Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 6.713,94 vengono applicate fasce "agevolate" e "base" di ampiezza doppia, così divise:

Quota Fissa

Agevolata da 0 a 144 mc/anno

Base da 144 a 216 mc/anno

Eccedenza oltre 216mc/anno

Nei sopraccitati nuclei familiari in cui sia presente un ultrasessantacinquenne, oppure soggetti con invalidità superiore al 66%, oltre alle agevolazioni di cui sopra non viene applicata la quota fissa.

b) Ai nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 9.296,22 in cui sia presente un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d'acqua non viene applicata la quota fissa e vengono applicate fasce "agevolate" e "base" di ampiezza doppia, come al precedente punto a).

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente, a partire dal 2005, in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

Acque Toscane Spa concede, nei casi sopra descritti, la possibilità di rateizzare le somme dovute.

L'utente dovrà presentare la richiesta scritta prima della scadenza del pagamento della somma da rateizzare presso gli uffici al pubblico di Acque Toscane Spa indicati all'art. 5

Art. 8 - Periodo di agevolazione

Le agevolazioni di cui all'art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi effettuati in data successiva a quella di presentazione dell'istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla lettura del contatore.

In via transitoria per il solo anno 2004 le agevolazioni si applicano su tutti i consumi relativi al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, salva la presentazione delle richieste presentate entro il 15 luglio 2004, ai sensi dell'art. 4.

Art. 9 - Comunicazione dei risultati

Acque Toscane Spa, accertata la presenza dei requisiti, procederà all'applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 8; Acque Toscane Spa invierà in caso di rigetto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda risposta scritta a chi ha presentato l'istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende accolta.

Acque Toscane Spa provvederà, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.